

SENT. N. 596/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA**

composta dai Magistrati:

dott. ssa Luciana Savagnone	Presidente
dott. Guido Petrigni	Consigliere rel.
dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza 596/2014

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60644 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

NOVAMUSA SPA (P.I. e C.F. 01846350831), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Via Industriale n. 86, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Ristuccia e Maria Stefania Masini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Albano in Palermo, Viale Francesco Scaduto 2/D.

Con l'intervento ad adiuvandum del Comune di Taormina, difeso dall'avv. Pietro Rabiolo, e del Comune di Segesta- Calatafimi, difeso dall'avv. Vito Mancuso.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014, il relatore dott. Guido Petrigni, il pubblico ministero, nella persona della persona del vice procuratore generale, dr. Gianluca Albo, gli avvocati Sergio Ristuccia e Maria Stefania Masini per la società convenuta e l'avv. Pietro Rabiolo per il Comune di Taormina e, per delega, anche nell'interesse del Comune di Segesta- Calatafimi.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.

## **FATTO**

La Procura regionale ha svolto una mirata istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza di danno erariale arrecato da Novamusa S.p.a alla Regione Siciliana, nell'espletamento dei servizi aggiuntivi ex artt. 112, e 113, D.L.gs. 49/1999, in ordine alla mancata corresponsione del canone concessorio e al mancato riversamento degli introiti dei biglietti di ingresso nei siti culturali di interesse regionale; a tal fine è stato delegato il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo.

Al contempo, la Regione Siciliana – Assessorato beni culturali ed ambientali, con nota n. 71748 in data 21 luglio 2008, ha comunicato la perdurante sussistenza di una situazione debitoria a carico di Novamusa e ha riferito che i conti giudiziali venivano presentati in ritardo e risultavano, in parte, privi delle copie dei modelli 121T che avrebbero dovuto provare i versamenti effettuati (con successiva nota n. 24445 del 10 marzo 2009, la Regione ha poi rappresentato che, vista la non completezza dei conti giudiziali, gli stessi

non erano stati trasmessi alla Ragioneria centrale per la parificazione).

La Regione Siciliana ha comunicato (cfr. nota n. 3481 del 14 gennaio 2009) di avere contestato gli addebiti al concessionario e che i relativi atti erano stati impugnati dinanzi il giudice amministrativo; ha riferito, altresì, che erano in corso le procedure per la cessazione del rapporto concessorio e l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per la scelta di nuovi soggetti gestori.

Con nota n. 76 del 9 marzo 2009, il Dirigente generale dell'Assessorato Beni culturali della Regione ha confermato la persistente situazione di inadempimento degli obblighi negoziali da parte del concessionario e la conseguenziale sussistenza di danno erariale concreto ed attuale.

Dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che, a seguito dell'indizione di un bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi ex artt.112 e 113 del D.L.gs. 490/99, la Regione siciliana- Assessorato ai BB.CC.AA e PI.- aveva affidato detti servizi con i seguenti contratti di concessione, distinti in base agli ambiti provinciali:

Messina, Concessione dei servizi aggiuntivi ex artt. 112 e 113 del **Decreto Legislativo n. 490/99**(D.A: n. 5231 dell'11/3/2001 e D.A. n. 5519 del 3/4/2001)- Rep 23 del 29 aprile 2003- alla Novamusa Srl, quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. Novamusa Valdemone;

Ragusa e Siracusa- Concessione dei servizi aggiuntivi ex artt. 112 e 113 del **Decreto Legislativo n. 490/99** (D.A. n. 5231 dell'11/3/2001 e D.A. n. 5519 del 3/4/2001)- Rep 24 del 29 aprile 2003- Novamusa Srl,

quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. Novamusa Val di Noto;

Trapani- Concessione dei servizi aggiuntivi ex artt. 112 e 113 del **Decreto Legislativo n. 490/99**(D.A. n. 5231 dell'11/3/2001 e D.A. n. 5519 del 3/4/2001)- Rep 33 del 14 luglio 2004- Novamusa Srl, quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. Novamusa Val di Mazara.

La Guardia di Finanza ha, altresì, appurato l'effettivo ammontare della posizione debitoria di Novamusa spa, compendiate, in ordine all'ammontare delle somme non versate, nei prospetti riepilogativi che seguono:

### **AMBITO PROVINCIALE MESSINA**

Biglietteria -

Regione

Biglietteria - Comune Taormina

Canoni

Teatro Antico di Taormina

€ 7.514.837,19

€ 965.909,01

€ 73.595,11

### **TOTALE**

€ 7.514.837,19

€ 965.909,01

€ 73.595,11

### **AMBITO PROVINCIALE SIRACUSA**

Biglietteria - Regione

Biglietteria - Comune Siracusa

Canoni

Area Archeologica della Neapolis Orecchio di Dionisio

€ 3.981.967,80

€ 909.548,72

€135.879,40

Museo

Archeologico Paolo Orsi

€ 111.739,90

€ 36.029,83

Castello Maniace

€ 76.006,57

€ 11.645,93

€ 9.150,00

### **TOTALE**

€ 4.169.714,27

€ 957.224,48

€145.029,40

### **AMBITO PROVINCIALE TRAPANI**

Biglietteria – Regione

Biglietteria - Comune

Canoni

Area Archeologica Selinunte

(Comune Castelvetro)

€ 1.884.736,37

€ 391.992,04

€103.698,13

Area Archeologica Segesta

(Comune Calatafimi-Segesta)

€ 2.369.293,92

€ 415.345,08

Museo Baglio Anselmi (Comune Marsala)

€ 93.746,33

€ 54.051,91

### **TOTALE**

€ 4.347.776,62

€ 861.389,03

€103.698,13

### **TOTALE**

Biglietteria – Regione

Biglietteria – Comune

Canoni

€ 16.032.328,09

€ 2.784.522,52

€ 322.322,64

Il 16 dicembre 2011 nell'istruttoria descritta sono confluiti, per connessione oggettiva, gli atti relativi all'istruttoria V 2007/00970, aperta a seguito della segnalazione della Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali sull'omesso versamento degli introiti delle biglietterie dei siti affidati in concessione a Novamusa; alle segnalazioni dell'organo di controllo sono stati allegati taluni conti giudiziali prodotti da Novamusa, a firma del legale rappresentante, non parificati perché non conformi alla modulistica vigente e sprovvisti delle relative quietanze di versamento.

Alla luce degli accertamenti svolti, l'organo che procede, ritenuta la sussistenza di un rapporto di

servizio tra Novamusa e l'Amministrazione regionale e tra Novamusa e i Comuni interessati alla gestione dei servizi (Taormina, Siracusa, Castelvetro, Calatafimi, Segesta e Marsala), ed evidenziata la violazione degli obblighi convenzionali, ha emesso invito a dedurre, in data 31 gennaio 2012, per il mancato versamento, da parte di Novamusa spa, dei canoni concessori (€ 322.322,64), degli introiti di biglietteria a favore della Regione (€ 16.032.328,09), degli introiti di biglietteria a favore dei Comuni (€ 2.784.522,52), il tutto per un danno erariale complessivo pari a € 19.139.173,25.

La Procura regionale, in parziale adesione alle deduzioni difensive, ha, poi, ritenuto di limitare il perimetro delle contestazioni soltanto al danno derivato alla Regione Siciliana ed ai Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetro, Calatafimi, Segesta e Marsala per effetto del mancato versamento in Tesoreria delle somme riscosse per la vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali.

La mancata corresponsione delle rate di canone, ha precisato il PM, attiene alla concessione del servizio pubblico, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico in relazione al quale, a fronte di un preteso inadempimento di una delle parti, può essere eccepito, nella competente sede giudiziaria, l'inadempimento dell'altra parte.

Considerazioni analoghe non possono essere formulate per la riscossione delle somme relative ai biglietti venduti.

Sotto il profilo normativo, ha ricordato la Procura, la **legge 25 marzo 1997 n. 78**, nel sopprimere la tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio

decreto 11 giugno 1885 n. 3191, stabilì che tale accesso fosse consentito dietro il pagamento di un biglietto e che gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso fossero destinati a specifiche finalità pubblicistiche (interventi pubblici per la ristrutturazione e l'adeguamento di siti culturali, ex art. 3, comma 1, della **legge 29 dicembre 1990 n. 431**).

La norma disciplinò inoltre specifici modi di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei relativi biglietti di ingresso.

Con decreto del Ministro dei Beni culturali 11 dicembre 1997 n. 507, vennero ulteriormente precisati i criteri per la determinazione del prezzo dei biglietti di accesso, per l'emissione, la distribuzione, la vendita e la verifica dei biglietti, prevedendo che l'eventuale gestore privato trattenesse per sé esclusivamente l'aggio remunerativo degli oneri di riscossione.

La Regione siciliana, con **legge n. 10/1999**, recepì tale decreto, prevedendo le modalità di adeguamento delle tariffe di ingresso.

La normativa in parola chiarisce che il gestore agisce in nome e per conto della pubblica amministrazione, titolare del denaro riscosso, che la determinazione del prezzo del biglietto (tariffa) soggiace ad una disciplina pubblicistica e che gli introiti sono acquisiti con vincolo di specifica destinazione (cfr D.L.gs. n. 42/2004, art. 115).

La sussistenza di tali elementi consente di affermare la giurisdizione contabile per l'accertamento dei danni cagionati, alla Regione Siciliana ed ai Comuni destinatari dei versamenti mensili, nella gestione del servizio di biglietteria dei siti culturali.



La Procura ha poi rammentato che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, sono elementi essenziali e sufficienti per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti, il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre rimane irrilevante il titolo in base al quale la gestione è stata svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass. SS.UU. 1 giugno 2010 n. 13330) e ciò, in modo particolare, quando i proventi delle somme oggetto di gestione siano vincolate a specifica destinazione (Cass. SS.UU. 9 ottobre 2001 n. 12367 e 2 luglio 2004 n. 12192).

Ha osservato la Procura che, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, il danno derivato dal mancato versamento delle somme riscosse dalla vendita dei biglietti non possa essere attratto alla competenza di altro giudice.

Invero, la Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (richiesto da Novamusa, valutate le eccezioni sollevate dalla Regione Siciliana, nell'ambito del giudizio innanzi al Tar Sicilia promosso in sede di giurisdizione esclusiva), con ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009, ha ritenuto attratto tale servizio, per accessorietà, nell'ambito del rapporto principale; ha, quindi, affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine al rapporto

concessorio ed agli inadempimenti contrattuali della Regione Siciliana nei confronti di Novamusa.

L'accessorietà individuata dalla Corte di Cassazione rileva, però, nell'ambito del rapporto sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo soltanto in relazione all'oggetto del giudizio attivato dinanzi al TAR, relativo alle violazioni degli obblighi contestati dalla Regione a Novamusa spa, all'anticipata cessazione della concessione ed alla ritenuta insussistenza di crediti a favore della Regione, in considerazione di inadempimenti contestati da Novamusa alla Regione stessa.

In realtà, secondo la Procura, in quel giudizio, i proventi del servizio di biglietteria, non riversati nei modi e nei tempi previsti, rilevavano soltanto sotto il profilo di un quantum decisorio da utilizzare ai fini della compensazione tra debiti e crediti in esito alla definizione del giudizio.

Invero, l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di versamento mensile, la regolare imputazione dei versamenti in relazione alle quote di competenza di Regione e Comuni e l'attribuzione dell'aggio nella misura prevista rientrano, invece, nella provvista giurisdizionale della Corte dei conti.

Ha aggiunto il Requirente che l'ordinanza della Corte di Cassazione, a cui la difesa vuole attribuire efficacia, in realtà non può produrre effetti per l'assenza in quel giudizio, sia di una prospettazione di danno erariale formulata dal soggetto titolare della relativa azione, sia di qualsiasi contestazione circa la posizione di altri soggetti titolari di parte del credito (Comuni).

Peraltro, Novamusa stessa ammette che la richiesta da parte della Regione degli importi pattuiti per il

servizio di biglietteria ebbe luogo soltanto il 22 ottobre 2010 (con memorie non notificate e ritenute inammissibili) e, quindi, dopo la pronuncia della Cassazione stessa.

Non v'è dubbio, ha sostenuto l'organo requirente, che l'affidamento dei servizi che l'amministrazione avrebbe potuto direttamente svolgere nell'espletamento di specifiche funzioni istituzionali (art. 113 D.Lgs. 490/1999) e l'assunzione dell'obbligo di riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse per la vendita dei biglietti per l'accesso alle aree archeologiche, integra un rapporto di servizio tra la Regione Siciliana e Novamusa spa, in base al quale si configura la sussistenza della giurisdizione contabile; il rapporto di servizio si configura anche nei confronti dei Comuni presso cui insistono le aree archeologiche, dovendo parte delle somme riscosse essere versate ai Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetro, Calatafimi, Segesta e Marsala.

Del pari prive di fondamento appaiono, per la Procura, le deduzioni difensive in ordine all'esistenza di un giudizio arbitrale, non solo per la mancanza di un titolo esecutivo idoneo a soddisfare le pretese dell'Amministrazione danneggiata, ma anche perché l'azione viene attivata anche nell'interesse dei Comuni (estranei al giudizio arbitrale) e, inoltre, perché nel giudizio arbitrale non si controverte sull'omissione dell'obbligo di versare le somme riscosse, ma sul quantum dell'aggio spettante a Novamusa (misura, peraltro, ben nota alla società concessionaria).

Sotto i profili del merito, il PM ha puntualizzato che Novamusa spa non si è attenuta alle previsioni stabilite nelle convenzioni stipulate con l'Assessorato dei Beni

Culturali per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi nell'ambito dei siti di interesse culturale delle province di Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani, non avendo provveduto a versare le somme riscosse per la vendita dei biglietti e dovute all'Assessorato Regionale ai BB.CC. ed ai vari Comuni ove insistono i siti di interesse culturale dati in concessione.

Le convenzioni per l'affidamento dei servizi aggiuntivi prevedono che le somme introitate dal Concessionario per il servizio di biglietteria saranno dal medesimo versate, al netto delle percentuali del 12% sul ricavato delle vendite, per il 70% alla Regione Siciliana sul capitolo d'entrata n. 1901, entro il 5 giorno del mese successivo a quello della riscossione, e per il 30% in favore del Comune in cui ha sede il sito nel quale si volge il servizio, tramite le rispettive tesorerie.

Nella specie, secondo la prospettazione attorea, per gli introiti della biglietteria, Novamusa non si è attenuta alle previsioni convenzionali, versando in ritardo le somme ovvero defalcando dall'ammontare le somme che la società riteneva essere dovute dalla Regione per interventi effettuati (ciò in assenza del rilascio della prevista autorizzazione dell'Assessorato regionale, giusta nota n. 1887 del 17 novembre 2003) ovvero omettendo completamente di versare le somme dovute.

L'importo del danno è pari alle somme non riversate, come analiticamente ricostruito dalla Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda le somme che Novamusa reputa essere ad essa dovute dalla p.a., per lavori edili effettuati nell'ambito dei siti culturali, somme peraltro di gran lunga inferiori rispetto a quelle di cui è debitrice, le stesse, ha puntualizzato la Procura, non

sono opponibili in compensazione nell'ambito del rapporto contabile limitato alla verifica degli obblighi periodici di integrale versamento delle somme riscosse.

In relazione agli inadempimenti di Novamusa per il mancato versamento delle somme riscosse per la vendita dei biglietti, la Procura ha convenuto in giudizio la società in questione per risarcire il danno erariale (oltre interessi legali dalla data di omissione dei versamenti delle somme riscosse, oltre alla rivalutazione monetaria e spese del giudizio), di :

€ 16.032.328,09 a carico della Regione siciliana;

€ 2.784.522 a carico dei Comuni, così suddiviso :

- Comune di Taormina : € 965.909,01;
- Comune di Siracusa : € 957.224,48;
- Comune di Castelvetro: € 391.992,04;
- Comune di Calatafimi – Segesta : € 415.345,08;
- Comune di Marsala : € 54.051,91.

Con memoria di costituzione depositata in data 24 gennaio 2013, si è costituita in giudizio la società Novamusa, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante in carica Elia Fiorillo, eccependo:

- la decadenza per l'esercizio dell'azione, nel riflesso che l'invito a dedurre è stato notificato il 4 aprile 2012 e il termine per il deposito delle deduzioni era di giorni 60, ossia il 3 giugno 2012; da tale data decorreva il termine di 120 giorni che veniva a scadere il 1 ottobre 2012; l'atto, però, è stato depositato il 18 ottobre 2012;

- la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per inosservanza dei termini minimi a comparire, posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 12 dicembre

2012 e, comunque, ha chiesto la fissazione di nuova udienza con il rispetto dei termini;

- il difetto di giurisdizione, giusta ordinanza della Cassazione SS.UU n. 12252 del 27 maggio 2009, resa proprio in giudizio tra la Novamusa sp.a. e Regione Siciliana, contestando altresì le considerazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, posto che le domande proposte da Novamusa dinanzi al Tar riguardano il rapporto tra le parti nel suo complesso, ivi incluso il servizio di biglietteria e in forza di noti principi generali la pronuncia regolatrice della Cassazione esplica efficacia con riguardo a tutte le domande relative al rapporto in questione.

La difesa di Novamusa ha, poi, ripercorso tutti gli atti stragiudiziali nonché l'azione coltivata dinanzi al Tar e dinanzi la Corte di Cassazione (sotto il profilo della pronuncia sulla giurisdizione) per il riconoscimento di quanto dovuto da parte della Regione Sicilia, sottolineando che le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla materia de qua.

Nel medesimo giudizio, ancora, il TAR, Sez. II, con sentenza n. 7658 del 14 giugno 2010, in accoglimento dell'eccezione formulata, ha declinato la competenza e rimesso la cognizione sulle domande al Collegio arbitrale di cui all'art. 19 della convenzione.

Infine, è intervenuto proprio il Collegio arbitrale, per cui l'azione coltivata dal Procuratore sarebbe inammissibile in quanto il contenuto del giudizio di responsabilità erariale è già ricompreso nell'ambito del procedimento arbitrale avente ad oggetto i quesiti anzidetti.

Ha osservato, infatti, la difesa che il prospettato danno erariale avanzato dalla Procura risulta ricompreso nelle domande della Regione Siciliana formulate nell'Arbitrato.

Alla luce di quanto sopra, essendo le questioni prospettate da controparte già fatte oggetto di esame nella competente sede giurisdizionale, l'azione contabile risulterebbe, nella specie, improponibile e, comunque, inammissibile per difetto di interesse.

In ogni caso dovrà dichiararsi la litispendenza e, pertanto, provvedersi ai sensi dell'art. 39 c.p.c. o dell'art. 295 c.p.c.

Con la precitata memoria difensiva, la società convenuta ha, poi, eccepito la non sussistenza del rapporto di servizio, escludendosi il maneggio di denaro pubblico.

Ha, inoltre, eccepito la prescrizione e l'insussistenza degli addebiti ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto indicati nell'atto di citazione.

Ha, altresì, dedotto l'inammissibilità delle domande relative alle somme asseritamente dovute ai Comuni, non essendovi alcuna certezza in ordine all'ammontare del preteso danno erariale, non risultando dai conteggi offerti dalla Procura regionale alcun dato che accerti, inequivocabilmente, la correttezza degli importi dedotti nell'atto di citazione.

Inoltre l'integrazione del servizio di biglietteria nei servizi aggiuntivi esclude la qualificazione del rapporto dedotta dalla procura attrice.

Ancora, secondo la difesa della società convenuta, manca il dolo e la colpa grave.

Nel procedimento arbitrale in parola, Novamusa spa ha formulato una serie di quesiti volti ad accertare, tra l'altro, diversi profili di inadempimento della Regione e diverse voci di danno conseguenti a tali inadempimenti.

L'amministrazione ha provveduto solamente ad alcuni degli adempimenti propedeutici alla consegna degli spazi a Novamusa, provvedendo alla stipula di alcune convenzioni accessorie ed alla consegna di ben pochi degli spazi necessari per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi ed del servizio di biglietteria.

Ferma l'infondatezza dell'avversa richiesta risarcitoria, anche laddove dovesse ritenersi Novamusa responsabile in astratto del danno lamentato, nessun risarcimento sarebbe comunque dovuto alla Regione Siciliana ed ai Comuni interessati, in forza del principio dell'art. 1227 cc.

Infine, e in ogni caso, viene eccepita l'infondatezza dell'azione creditoria, giacchè Novamusa, fino alla data di notifica della citazione, ha effettuato, in favore della Regione e dei Comuni, versamenti di consistente importo.

Con atto di intervento adesivo dipendente ad adiuvandum, depositato in data 12 febbraio 2013, si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale di Taormina, in persona del suo legale rappresentante, dott. Mauro Passalacqua, ed elettivamente domiciliato a Caltanissetta, viale Conte Testasecca n. 44, presso lo studio dell'avv. Pietro Rabiolo, che la rappresenta e difende, giusta determinazione sindacale n. 31 del 7/2/2013 del Comune di Taormina.

In via preliminare, secondo l'amministrazione comunale certamente sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in quanto la Novamusa s.p.a.



risulta essere società aggiudicataria delle concessioni e dei servizi aggiuntivi all'interno dei beni di interesse culturale ed artistico in Sicilia ex D: Ls n. 490/99 n.112 e 113.

In particolare la società Novamusa è concessionaria, tra le altre concessioni, anche della vendita dei biglietti di ingresso del Teatro Antico di Taormina.

Non v'è dubbio che la società Novamusa spa agisce in nome e per conto della PA quale soggetto che incassa denaro, appunto, appartenente alla Pubblica Amministrazione, con l'obbligo in capo alla medesima di provvedere a riversare il suddetto denaro pubblico, con le modalità stabilite dalle apposite disposizioni legislative e convenzionali.

Il Comune ribadisce, poi, il concetto secondo cui la giurisdizione non è esclusa dalla natura privatistica della società Novamusa spa, poiché quest'ultima esercita in regime convenzionale funzioni pubblicistiche preordinate ad esigenze di carattere generale e soggette a particolari vincoli.

In maniera assolutamente illegittima la società Novamusa spa si è rifiutata di corrispondere al Comune di Taormina gli importi dovuti ex art. 7 L.R. n. 10/99, per il servizio di biglietteria del Teatro Antico di Taormina relativamente al periodo compreso tra il saldo dell'anno 2009 e fino al 1° trimestre dell'anno 2012.

Le somme ad oggi complessivamente dovute al Comune di Taormina dalla predetta società per le causali di cui sopra è pari a € 1.679.94,00.

In ogni caso unico interesse del Comune è quello di supportare le richieste del Procuratore senza assolutamente volerle modificare.

Semmai sarà interesse del Comune di Taormina azionare le pretese ulteriori nei confronti della società Novamusa spa in altra sede giudiziaria.

Conclusivamente, previa declaratoria di ammissibilità e legittimità dell'intervento dispiegat, l'Ente interveniente ha chiesto che siano accolte tutte le domande ed eccezioni formulate dal Procuratore regionale.

Con atto di intervento adesivo dipendente ad adiuvandum, depositato in data 13 febbraio 2013, si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale di Calatafimi- Segesta, in persona del sindaco pro tempore sig. Nicolò Ferrara, elettivamente domiciliato a Calatafimi-Segesta, Via Guicciardini n. 2, presso lo studio dell'avv. Vito Mancuso, che la rappresenta e difende, giusta determinazione municipale n. 7 del 17/1/2013.

In via preliminare, precisa l'amministrazione comunale di essersi attivata, attraverso vari procedimenti monitori, per chiedere il pagamento di quanto dovuto.

Non v'è dubbio che il Comune di Calatafimi- Segesta ha subito un danno enorme dal comportamento posto in essere dalla società Novamusa, la quale ha trattenuto indebitamente i proventi spettanti al predetto Comune, il quale non ha potuto programmare alcuna attività finalizzata alla incremento del settore turistico – culturale.

Ricorrono nella vicenda processuale, in capo alla società Novamusa, tutti gli elementi del dolo e colpa grave, avendo provocato notevoli danni al Comune di Calatafimi- Segesta.

Per l'effetto viene chiesta la condanna della società Novamusa spa al pagamento, in favore del predetto Comune interveniente, della somma di € 622.874,99.

Il giudizio veniva rinviato, su richiesta della società convenuta, alla udienza del 20 settembre 2013, stante l'inosservanza dei termini minimi a comparire.

All'udienza del 20 settembre 2013, Novamusa Sr.l., in persona del legale rappresentante in carica Tommaso Marciano, si costituiva con nuovi difensori chiedendo il rigetto della domanda attorea, e, comunque, il rinvio della discussione.

Con memoria difensiva, nell'interesse di Novamusa spa, depositata il 20 dicembre 2013, i nuovi difensori hanno dedotto quanto segue.

Con ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, affermando, tra l'altro, che le domande proposte da Novamusa dinanzi al Tar riguardano il rapporto tra le parti nel suo complesso, senza alcuna distinzione tra concessione dei servizi aggiuntivi ed appalto del servizio di biglietteria.

Sulla base di varie considerazioni la Cassazione ha statuito che, per quanto riguarda i rapporti in concreto intercorsi tra Novamusa e la Regione Sicilia, " poiché nella fattispecie i giudizi instaurati dalla ricorrente dinanzi al Tar Sicilia hanno ad oggetto concessioni in cui l'elemento prevalente è chiaramente quello dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, integrati nel servizio di biglietteria, che è quindi solo accessorio rispetto ai primi, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo".

Con sentenza del TAR Sicilia Sez. II n. 7658 del 14 giugno 2010, i giudici amministrativi, vista la clausola arbitrale contenuta negli articoli 19 di ciascuna convenzione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rimettendoli alla cognizione di apposito collegio arbitrale.

Riferiscono i difensori che, con riferimento all'arbitrato e al lodo, in data 10-11 luglio 2013, il Collegio arbitrale ha così deciso:

-ha accolto, in parte, le domande di Novamusa riconoscendo l'inadempimento della Regione, e ha quindi " condannato l'Assessorato Regionale al pagamento in favore di Novamusa s.r.l. della somma di € 8.215.000,00 da ripartire in € 3.450.105,00 per la concessione di Val Demone, € 3.155.000,00 per la concessione di Val di Noto ed € 1.505.000,00 per la concessione di Val di Mazara, con gli interessi sull'intera somma a partire dalla domanda di arbitrato (11 aprile 2011) al saldo";

-ha accolto, in parte, la domanda riconvenzionale dell'Assessorato e ha " condannato Novamusa sr.l. al pagamento in favore dell'Assessorato della somma di € 23.661.721 da ripartire in € 10.893.615,00, per la concessione di Val Demone, € 6.272.384,00 per la concessione di Val di Mazara, con gli interessi legali sull'intera somma dalla domanda riconvenzionale (5 ottobre 2001) al saldo", respingendo ogni altra domanda dell'Assessorato.

In punto di diritto, la società ha dedotto:

- l'improcedibilità dell'azione per nullità dell'atto di citazione per violazione del termine fissato dall'**art. 5 della legge n. 19/1994**;

- il difetto di giurisdizione in quanto la prospettazione attorea non tiene conto dei rapporti in concreto intercorsi tra Novamusa, la Regione Sicilia e i Comuni, né del giudicato costituito dalla richiamata ordinanza n. 12252/2009;

- nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza;

- il difetto di legittimazione passiva perché Novamusa SPA non è il soggetto titolare delle tre concessioni che ci occupano che, invece, sono in capo a :

1) Concessione Val Demone ATI Novamusa Val Demone con Capogruppo mandataria Novamusa srl e quali mandanti le Società Domenico Sanfilippo Editore spa, Electa Napoli srl, Framon Hotel Group spa e Lutea soc. coop. a.r.l., costituita con atto notaio Vicari in Messina, 16 aprile 2003, rep. 38004, racc. 7882;

2) Concessione Val di Noto : ATI Novamusa Val Di Noto con Capogruppo mandataria Novamusa srl e quali mandanti le Società Domenico Sanfilippo Editore spa, Electa Napoli srl, Framon Hotel Group spa e Lutea soc. coop. a.r.l., costituita con atto notaio Vicari in Messina, 16 aprile 2003, rep. 38007, racc. 7884;

3) Concessione Trapani: ATI Novamusa Val Di Mazara con Capogruppo mandataria Novamusa srl e quali mandanti le Società Domenico Sanfilippo Editore spa, Electa Napoli srl, Framon Hotel Group spa e Lutea soc. coop. a.r.l., costituita con atto in Messina, 5 marzo 2004, rep. 38346, racc.8070.

Successivamente, e per meglio regolamentare i servizi e svolgere i servizi oggetto delle concessioni, le tre ATI hanno costituito, come previsto dall'art. 96 DPR

**554/1999** (ora art. 276 **DPR n. 207/2010**), altrettante Società consortili. Novamusa è stata convenuta in proprio dalla Procura regionale, non nella qualità di capogruppo mandataria o, in genere, componente delle tre ATI.

E' stata, poi, eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della Procura per la pubblicazione del lodo arbitrale.

Il lodo, intervenuto in data 10 luglio 2013, contiene una condanna nei confronti di Novamusa e va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, non sottacendo che la contestazione del lodo avverrà nella competente sede.

Infine, la difesa ha dedotto l'errata quantificazione del danno anche perché Novamusa, fino alla data di notifica dell'atto di citazione avversa, ha effettuato in favore della Regione e dei Comuni i versamenti risultanti dai prospetti riepilogativi depositati in giudizio.

In linea ulteriormente subordinata viene chiesta l'applicazione del potere riduttivo.

L'udienza veniva rinviata all'odierna udienza del 15 gennaio 2014. All'odierna udienza dibattimentale, i difensori intervenuti hanno ribadito la posizione della Società convenuta e, in punto di diritto, hanno analiticamente dispiegato i vari profili svolti negli atti versati; il PM ha ribadito la fondatezza dell'azione.

## **DIRITTO**

1. In via preliminare il Collegio deve esaminare l'eccezione d'improcedibilità dell'azione per nullità dell'atto di citazione per violazione del termine fissato dall'art. 5, **legge n. 19/1994**.

Al riguardo si rileva che l'atto di citazione è stato depositato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di gg. 60 concesso per le controdeduzioni con l'invito a dedurre notificato il 4 aprile 2012, tenuto conto della sospensione feriale.

Già con sentenza n. 7/QM/2003 le Sezioni riunite hanno, infatti, stabilito che il termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione previsto dall'art. 5, comma 1 del **decreto legge n. 453 del 1993**, convertito con **legge n. 19 del 1994**, come sostituito dalla **legge n. 639 del 1996** e decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale - nell'invito a dedurre - per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, ha natura processuale ed è quindi soggetto a sospensione feriale

Tale opzione esegetica è stata già condivisa da questa Sezione (Ex multis, sentenza n. 2208/2011) e il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsene, riconoscendone la piena validità ed applicabilità nella presente fattispecie.

Pertanto l'eccezione è respinta.

2. Occorre, quindi, passare ad esaminare - ai sensi dell'art. 276, comma 2° c.p.c.- le altre questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla società convenuta, prima, fra tutte, quella del difetto di giurisdizione che, se ritenuta fondata, sarebbe da considerare dirimente e renderebbe superfluo, per evidenti ragioni di economia processuale, qualsiasi ulteriore esame del merito.

L'eccezione, pur pregevole ed articolata sotto diverse prospettazioni, è da respingere.

Il percorso argomentativo seguito dagli avvocati della difesa, a sostegno della richiesta avanzata di una pronuncia di carenza di giurisdizione del giudice adito, si snoda sostanzialmente attraverso diversi punti.

1. Il difetto di giurisdizione, in un primo approccio, è disvelato dall'ordinanza della Cassazione SS.UU n. 12252 del 27 maggio 2009, resa proprio in giudizio tra Novamusa sp.a. e Regione Siciliana.

Sulla scorta di tale pronuncia la difesa della società convenuta ha contestato le considerazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, posto che le domande proposte da Novamusa dinanzi al Tar riguardano il rapporto tra le parti nel suo complesso, ivi incluso il servizio di biglietteria; in forza di noti principi generali la pronuncia regolatrice della Cassazione esplicherebbe efficacia con riguardo a tutte le domande relative al rapporto in questione.

2. Sulla base di varie considerazioni la Cassazione ha statuito che, per quanto riguarda i rapporti in concreto intercorsi tra Novamusa e la Regione Sicilia, " poiché nella fattispecie i giudizi instaurati dalla ricorrente dinanzi al Tar Sicilia hanno ad oggetto concessioni in cui l'elemento prevalente è chiaramente quello dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, integrati nel servizio di biglietteria, che è quindi solo accessorio rispetto ai primi, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo".

3. A tal fine sono stati richiamati i principi espressi nell'ordinanza regolatrice della giurisdizione, e precisamente:

a) le domande proposte da Novamusa dinanzi al Tar riguardano il rapporto tra le parti nel suo complesso,



senza alcuna distinzione tra concessione dei servizi aggiuntivi ed appalto del servizio di biglietteria;

b) nella materia il riparto dovrà effettuarsi tenendo conto del principio della prevalenza, che non è estraneo alla questione della giurisdizione;

c) qualora in un rapporto unico vengano in considerazione diverse componenti riconducibili a diversi plessi giurisdizionali, non si può giungere alla scissione della giurisdizioni;

d) il principio di cui sopra costituisce applicazione della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo che impone una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, con la conseguenza che la giurisdizione sulla domanda principale comporta anche quella su tutte le pretese accessorie.

In estrema sintesi, secondo l'articolata memoria difensiva, la pronuncia delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione ha efficacia pan-processuale, essendo dotata di efficacia esterna in relazione a tutti gli aspetti del rapporto considerato; del resto, come affermato da tempo, " le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione nell'esplicazione della sua funzione di organo regolatore della giurisdizione, cui è collegato il potere di adottare pronunce dotate della c.d. efficacia pan- processuale, esplicano i loro effetti sul rapporto giuridico dedotto in giudizio con riferimento a tutte le controversie che in futuro possono sorgere tra le medesime parti".

Orbene, il Collegio non reputa accoglibile la prospettazione difensiva sul punto relativo alla giurisdizione, stimando, per converso, pienamente condivisibile la prospettazione attorea, dovendosi limitare l'oggetto del presente giudizio soltanto al

danno derivato alla Regione siciliana ed ai Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetro, Calatafimi-Segesta e Marsala, per effetto del mancato versamento in Tesoreria delle somme riscosse per la vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali.

La mancata corresponsione delle rate di canone attiene, infatti, alla concessione del servizio pubblico, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico in relazione al quale, a fronte di un preteso inadempimento di una delle parti, può essere eccepito, nella competente sede giudiziaria, l'inadempimento dell'altra parte (art. 1460 cod. civ.).

Analoghe considerazioni non possono essere, invece, formulate per la riscossione delle somme relative ai biglietti venduti.

La **legge 25 marzo 1997, n. 78**, nel sopprimere la tassa d'ingresso per l'accesso a monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, stabilì che tale accesso fosse consentito dietro pagamento di un biglietto e che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso fossero destinati a specifiche finalità pubblicistiche (interventi pubblici per la ristrutturazione e l'adeguamento di siti culturali - **art. 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332**, come sostituito dall'**articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431**). La norma disciplinò, inoltre, specifiche modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso.

Con decreto del Ministro dei beni culturali 11 dicembre 1997 n. 507, vennero ulteriormente precisati i criteri per la determinazione del prezzo dei biglietti di accesso, per l'emissione, la distribuzione, la vendita e la

verifica dei biglietti, prevedendo che l'eventuale gestore privato trattenesse per sé esclusivamente l'aggio remunerativo degli oneri di riscossione.

La Regione siciliana, con **legge n. 10/1999**, recepì tale decreto, prevedendo le modalità di adeguamento delle tariffe di ingresso.

L'anzidetta normativa evidenzia, pertanto, che il gestore agisce in nome e per conto della pubblica amministrazione, titolare del denaro riscosso, che la determinazione del prezzo del biglietto (tariffa) soggiace ad una disciplina pubblicistica e che gli introiti sono acquisiti con vincolo di specifica destinazione (vedasi anche il D. Lgs. n. 42/2004, art. 115).

Invero, se si va a leggere la precitata ordinanza (n. 12252 del 27 maggio 2009), si scorge che il servizio di biglietteria non è stato ritenuto a rigore ascrivibile ai servizi aggiuntivi. E' vero che tale servizi, a differenza dei servizi di pulizia e di sorveglianza, sembra gravare, sotto il profilo della remunerazione del gestore, direttamente sui visitatori utenti, che accedono all'istituto o a luogo di cultura. Infatti, il dm 11.12.1997 n. 507 stabilisce che il gestore del servizio di biglietteria trattenga per sé una parte, non superiore al 30% dell'incasso.

Senonchè, pur se apparentemente finanziato dagli utenti, il costo di tale servizio è carico delle risorse della p.a., poichè il prezzo del bigliett, che dovrebbe essere riversato direttamente e per intero alla p.a., viene in parte trattenuto dal gestore del servizio. Tra l'altro il gestore rende il servizio di biglietteria non in favore dell'utente privato, ma in favore della p.a. per la quale riscuote il prezzo.

Tali elementi sono determinanti per affermare la sussistenza della giurisdizione contabile per l'accertamento dei danni cagionati, alla Regione siciliana ed ai Comuni destinatari dei versamenti mensili, nella gestione del servizio di biglietteria dei siti culturali.

La Corte di cassazione ha, infatti, rilevato che sono elementi essenziali e sufficienti, per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti, il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. SS.UU. 1 giugno 2010, n. 13330) e ciò, in modo particolare, quando i proventi delle somme oggetto di gestione siano vincolate a specifica destinazione (Cass. SS.UU. 9 ottobre 2001 n. 12367 e 2 luglio 2004, n. 12192).

Vertendosi in tema di giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, si ritiene, pertanto, che il danno derivato dal mancato riversamento delle somme riscosse dalla vendita dei biglietti non possa essere attratto alla competenza di altro giudice.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza richiamata e prodotta dalla società convenuta (n. 12252 del 27 maggio 2009), ha, in verità, ritenuto attratto tale servizio, per accessorietà, nell'ambito del rapporto principale.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che l'accessorietà individuata dalla Corte di cassazione possa rilevare nell'ambito del rapporto sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo soltanto in relazione all'oggetto del giudizio attivato dinnanzi al TAR, relativo alle violazioni degli obblighi contestati dalla Regione a Novamusa spa, alla anticipata cessazione della concessione ed alla ritenuta insussistenza di crediti a favore della Regione, in considerazione di inadempimenti contestati da Novamusa alla Regione stessa.

In sostanza, in quel giudizio i proventi del servizio di biglietteria, non riversati nei modi e nei tempi previsti, rilevavano soltanto sotto il profilo di un quantum debitorio da utilizzare ai fini della compensazione tra debiti e crediti in esito alla definizione del giudizio. E lì venivano richiesti in sede di domanda riconvenzionale.

L'accertamento della sussistenza dell'obbligo di versamento mensile, la regolare imputazione dei versamenti in relazione alle quote di competenza di regione e Comuni e l'attribuzione dell'aggio nella misura prevista rientrano, invece, nella provvista giurisdizionale della Corte dei conti.

Va, peraltro, rilevato che l'ordinanza della Corte di Cassazione, a cui la difesa vuole attribuire un'efficacia pan - processuale, in realtà non può produrre tali effetti per l'assenza, in quel giudizio, sia di una prospettazione di danno erariale formulata dal soggetto titolare della relativa azione, sia di qualsiasi contestazione in ordine alla posizione di altri soggetti titolari di parte del credito (Comuni).

Peraltro, è la stessa convenuta Novamusa che ammette (pag. 11 delle deduzioni difensive formulate a

seguito dell'invio a dedurre) che la richiesta da parte della Regione degli importi pattuiti per il servizio di biglietteria ebbe luogo soltanto il 22 ottobre 2010 (con memorie non notificate e ritenute inammissibili) e, quindi, dopo la pronuncia della Cassazione stessa.

Ciò premesso, l'affidamento di servizi che l'amministrazione avrebbe potuto direttamente svolgere nell'espletamento di specifiche funzioni istituzionali (art. 113 D.Lgs. 490/1999) e l'assunzione dell'obbligo di riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse per la vendita dei biglietti per l'accesso alle aree archeologiche, integra un rapporto di servizio tra la Regione siciliana e Novamusa spa, in base al quale si configura la sussistenza della giurisdizione contabile; il rapporto di servizio si configura anche nei confronti dei Comuni presso cui insistono le aree archeologiche, dovendo parte delle somme riscosse essere versate ai Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetro, Calatafimi-Segesta e Marsala.

Del resto, un esame attento dell'ordinanza regolatrice della giurisdizione, di cui viene predicata la efficacia pan-processuale, consente di rilevare che Società Novamusa formulò domanda di risarcimento e, solo in sede di eccezione, è stata posta la questione relativa al servizio di biglietteria. Mai è stata posta questione afferente la giurisdizione della Corte.

Tra l'altro, giova precisare che, se vi è stato danno alle casse dell'erario (come ipotizzato dalla Procura), la giurisdizione non può che essere della Corte dei Conti.

Si tratta di azioni diverse, alternative.

Il sistema consente la cumulabilità di tutela.

Non va sottaciuto che il sistema giuridico prevede appositamente a tutela delle finanze pubbliche l'azione del Procuratore.

Ritenere, come opina la società convenuta, che la giurisdizione sarebbe stata ormai attribuita al Giudice amministrativo in virtù della vis attractiva della sentenza della Cassazione, di cui si predica una ritenuta efficacia pan-processuale, significherebbe ritenere recessiva l'azione del Procuratore, pur laddove nessuna richiesta risultava ancora formulata.

Si aggiunga, come chiaramente indicato dalla Cassazione con sentenza n. 27092/2009, che la previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti di una società l'ordinaria azione civilistica di responsabilità non implica l'esclusione dell'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa dinanzi al giudice contabile; l'averne entrambe per oggetto il medesimo danno non osta alla loro coesistenza, né comporta i rischi di duplicazione del risarcimento, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, di guisa che può, come cennato, affermarsi che il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività e non di esclusività, dando luogo, quindi, non a profili di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda.

Non va, poi, sottaciuto che la Suprema Corte di Cassazione ha sempre individuato il discrimen della giurisdizione avendo a riferimento la causa petendi ed il petitum e non la mera prospettazione soggettiva della parte (In terminis, Cass.Sez. Unite n. 10189 del 15/10/1998).

Si è, del pari, affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della Procura contabile per la restituzione alla Commissione europea delle somme erogate in via diretta, ed illecitamente percepite, giacché l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Unite, 10/09/2013, n. 20701).

Le considerazioni che precedono portano a respingere la tesi formulata dai patroni della società convenuta sulla questione relativa alla giurisdizione.

Tale conclusione esime quest'organo giudicante dal prendere in considerazione il terzo ordine di ragioni addotte per sostenere la carenza di giurisdizione del Giudice contabile, sulla scorta di un'asserita violazione del ne bis in idem, in quanto, essendo corollario del precedente, sono già state ampiamente esaminate, trattandosi di azioni diverse.

Per quanto precede e conclusivamente, non è revocabile in dubbio che il regolamento preventivo di giurisdizione costituisca uno strumento processuale volto a conseguire, nell'ambito di un procedimento incidentale, attraverso la devoluzione per saltum alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la definitiva individuazione del giudice munito della giurisdizione e che, ex art. 59 **legge n. 69/2009**, "La pronuncia sulla giurisdizione resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti



anche in altro processo". Ciò però, si ribadisce laddove, appunto, le parti e le domande siano le stesse.

Nel caso in specie, infatti, diverse sono le parti, diverse sono le domande o, quantomeno, altre le prospettazioni rispetto a quanto scrutinato dalle Sezioni unite della Cassazione, chiamate a decidere se la giurisdizione appartenesse al GO o al GA.

Da tali premesse ne consegue che non può essere declinata la giurisdizione di questa Corte dei conti con riferimento al giudizio in esame, trattandosi di materia devoluta a questa giurisdizione sotto l'angolazione previamente offerta.

L'azione promossa dal Procuratore è volta ad ottenere la condanna di Novamusa spa, quale concessionaria, alla restituzione di tutti gli introiti incassati e non riversati alla Regione ed ai Comuni di pertinenza.

La società in tal caso agisce, in nome e per conto della PA, quale soggetto che incassa denaro, appunto appartenente alla PA, con l'obbligo in capo alla medesima di riversare il suddetto denaro pubblico, con le modalità stabilite dalle apposite disposizioni legislative e convenzionali.

Ciò premesso, anche l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere respinta.

Affermata la propria giurisdizione la Sezione può, a questo punto, passare all'esame delle altre eccezioni.

3. La convenuta società Novamusa ha, altresì, dedotto la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza, ex art. 3 r.d. 13/8/1933 n. 1038.

L'eccezione è priva di pregio.

Quest'ultima (difesa) ha controdedotto non genericamente, ma puntualmente in ordine ai fatti imputati a ciascun singolo convenuto (C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz., 03/12/2010, n. 2350): ciò dimostra, semmai, la completezza e contezza degli elementi offerti dal PM.

In disparte tali considerazioni, l'atto introduttivo appare tutto fuorchè generico e indeterminato.

Benvero nell'atto introduttivo del giudizio viene fornita una chiara ed articolata sinossi delle somme dovute da Novamusa, con uno specchietto riepilogativo.

Viene data contezza degli accertamenti svolti sia dalla Regione Siciliana -Assessorato ai beni culturali sia dalla Guardia di Finanza che facevano emergere la situazione debitoria della società Novamusa Spa.

Si aggiunga (pag. 5 dell'atto di citazione) che nella istruttoria svolta dalla Procura venivano a confluire gli atti relativi ad altra istruttoria aperta a seguito della segnalazione della Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali sul mancato versamento degli introiti delle biglietterie dei siti affidati in concessione a Novamusa.

Una cosa è contestare, come si vedrà nel prosieguo, gli asseriti inadempimenti della Regione Siciliana e postulare l'applicabilità del 1227 cc, altra è ritenere generica l'azione del PM perché non ricorrerebbe, espressamente, la sussistenza degli elementi fondanti l'azione erariale.

Per converso, non è revocabile in dubbio che il PM offra un quadro chiaro ed articolato degli elementi di prova, la cui disamina avverrà in seguito.

Certo, come osservato altre volte nello scrutinare la medesima eccezione sollevata in altri giudizi, la prospettazione può essere condivisibile o meno, ma non può predicarsi, affatto, un'asserita indeterminatezza o genericità.

Applicando tali principi non può non giungersi all'affermazione dell'esistenza di tutti i requisiti di legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, dalla cui attenta lettura si evince con assoluta chiarezza sia la causa petendi sia il relativo petitum.

4. Per quanto concerne il difetto di legittimazione passiva di Novamusa spa., si osserva che la società Novamusa è attualmente una società per azioni.

All'epoca della sottoscrizione, presentava la forma giuridica di SRL. La società è capogruppo mandataria delle tre associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) concessionarie.

Sul punto è nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non si rinvengono, se non per casi particolari, ipotesi di "litisconsortio necessario" di cui conosce questa Cort, tanto più nella fattispecie all'esame dove il rapporto di mandato intercorrente tra la società dell'Ati impone al contraente (e all'attore) l'interlocutore diretto ed unico per la piena ed esclusiva rappresentanza in tutte le sedi, anche processuali, della società mandataria e per tutti i rapporti che ne conseguono, quindi, anche in sede di responsabilità amministrativo contabile.

Peraltro, ulteriore conferma della piena ed esclusiva legittimazione passiva nel presente giudizio della sola società convenuta e della compatibilità con il principio della natura personale della responsabilità amministrativa, si evince dal fatto che la contestazione

mossa alla società convenuta attiene all'attività svolta dalla stessa, proprio secondo la ripartizione e l'attribuzione dei compiti stabiliti con l'atto notarile.

In detto atto viene espressamente indicato (art. 3) che al mandatario spetta la rappresentanza processuale ed esclusiva per l'espletamento di tutti gli adempimenti giuridici e tecnico-amministrativi dipendenti dall'appalto e dalla relativa aggiudicazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto. Ciò determina la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del soggetto appaltante (L. n. 584 del 1977, art. 21 cit., nel testo sostituito dalla L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 9), il quale può conseguentemente agire (in tal caso ha agito il Procuratore), anche nei confronti della sola impresa mandataria in proprio (Cass. civ., Sez. VI, 28/11/2011, n. 25204).

Non va, poi, sottaciuto che l'odierna convenuta è la capogruppo dell'ATI concessionaria, e viene individuata come l'effettiva legittimata passiva a rispondere in tutti i giudizi, anche se l'Amministrazione poteva far valere direttamente la responsabilità a carico delle singole imprese.

Del resto la problematica processuale della legittimazione passiva afferisce, nelle sue linee essenziali, all'individuazione dei soggetti che possono essere responsabili nel giudizio contabile e, cioè, quelli che possono essere convenuti in giudizio di fronte alla Corte dei conti e ciò involge la individuazione del soggetto che si assume aver posto in essere un comportamento causativo di danno erariale

L'eccezione va, dunque, respinta.

5. La difesa ha, quindi, eccepito l'inammissibilità dell'azione per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della Procura, a seguito della pubblicazione del lodo arbitrale.

Il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Sezione è, dunque, se, formatosi in altra sede un titolo esecutivo per il recupero del danno erariale dedotto in giudizio innanzi alla Corte dei conti dal P.M. contabile, sia possibile o meno procedere oltre con l'azione di responsabilità amministrativa.

Nell'attuale sistema della responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere questa Corte, l'intero danno subito dall'Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile (Corte Costituzionale n. 183/2007).

Fondamentale in questo senso è l'attribuzione in via esclusiva dell'azione di responsabilità al Procuratore Regionale/Generale della Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato

il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta. La funzione istituzionale obbliga il Procuratore Regionale/Generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela sia l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico sia l'aspetto "sanzionatorio dei comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti". (Corte dei conti, Sez. Riun., 25-3-2005, n. 1).

Nell'attuale sistema delle "materie di contabilità pubblica", si può affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare alla P.A. danneggiata un "titolo esecutivo" che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio lesa, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell'ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest'ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di status, che l'ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad una pronuncia di responsabilità amministrativa.

D'altronde, l'affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione di questa Corte nelle materie di contabilità pubblica non avrebbe carattere cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, sicché la concreta attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa richiederebbe l'interpositio del legislatore ordinario, cui competono valutazioni e scelte discrezionali (in questo senso, ad esempio, C. cost. 17 dicembre 1987, n. 641; C. cost. 12 gennaio 1993, n. 24; C. cost. 5 novembre 1996, n. 385, tra le tantissime), non indebolisce ma rafforza le conclusioni alle quali ritiene di dovere pervenire questa Sezione, alla luce del noto arresto giurisprudenziale contenuto nella sentenza n.19667/2003 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui il legislatore, con e dopo la **legge n. 20/1994**, in materia di giurisdizione per la responsabilità amministrativa avrebbe inteso operare per blocchi di materia, dando concreta e puntuale applicazione al secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, devolvendo alla Corte dei conti l'intera materia, prima frammentata fra A.G.O. e giurisdizione contabile.

Generalità della giurisdizione che nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice si associa, per la Corte dei conti, con più incisività che nel passato, al concetto di "esclusività", essendo questo il giudice "naturale" nelle materie della contabilità pubblica, esclusività che "impedisce all'amministrazione creditrice di agire a sua volta davanti al giudice ordinario...". (Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 22059 del 2007).

Da tutto ciò consegue che l'azione di responsabilità amministrativa non può trovare ostacoli al proprio pieno compimento né nell'adozione di strumenti alternativi, dei quali sia titolare la P.A. danneggiata, per il recupero del danno subito, né nel concorrente ricorso ad altre giurisdizioni da parte della medesima P.A. che deve ritenersi precluso dal carattere esclusivo della giurisdizione contabile nelle materie di contabilità pubblica. (Cosi, questa stessa sezione con sentenza n. 139/A/2011).

V'è di più.

Nella vicenda che ne occupa l'approdo cui perviene l'arbitrato, quand'anche soddisfattivo delle pretese oggi scrutinate, non è ancora definitivo.

La stessa società, odierna convenuta, nella memoria depositata in atti in data 20 dicembre 2014, ha riferito che è sua intenzione impugnare l'arbitrato secondo le forme rituali previste dal codice di procedura civile.

Espressamente vien detto che la contestazione del lodo avverrà nella competente Sede (pag. 43 citata memoria).

Va, peraltro, rilevato che l'azione è stata avviata anche nell'interesse dei Comuni sul cui territorio insistono le aree archeologiche (estranei al giudizio arbitrale) e che comunque, nel giudizio arbitrale non si è affatto discusso sull'omissione dell'obbligo di versare le somme riscosse, ma piuttosto sul quantum dell'aggio spettante a Novamusa.

Orbene, come è stato inoltre posto in rilievo, il requisito dell'attualità del danno implica, per costante giurisprudenza, la persistenza del danno patrimoniale al momento della decisione della causa ma non pure



l'irreversibilità dello stesso, nel senso che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo risarcitorio e dell'esatta determinazione del quantum debeatur, non può darsi rilievo alla circostanza che, in un momento successivo alla pronuncia giudiziale, tale danno possa essere eliminato o anche solo ridimensionato per effetto dell'esperimento, da parte dei soggetti interessati, di possibili azioni recuperatorie delle somme erogate (cfr. per tutte, Corte dei conti Sez. giur. Emilia Romagna n. 1459 del 23 agosto 2010).

Sotto molteplici motivi, l'eccezione va, pertanto, disattesa.

6. Va ora scrutinata l'ammissibilità dei Comuni di Segesta- Calatafimi e Taormina ad intervenire nel presente giudizio e quindi, sulla speculare richiesta di estromissione dal giudizio dei Comuni di Segesta e Taormina avanzata dalla Società convenuta.

L'anzidetta ammissibilità è stata, infatti, contestata dai difensori della società Novamusa intervenuti in udienza.

L'intervento ad adiuvandum dei predetti Comuni va dichiarato, invece, ammissibile in parte qua.

Al riguardo si osserva che l'intervento di terzi nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti è disciplinato dall'art. 47 R.D. n. 1038/1933, il quale, in particolare, specifica che "Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione".

Per quel che riguarda i casi di intervento volontario, la giurisprudenza contabile ha più volte precisato che vanno ritenuti generalmente inammissibili sia

l'intervento adesivo principale da parte dell'Ente di appartenenza del convenuto (che cioè pretenda di escludere una concorrente responsabilità dell'agente) sia l'intervento adesivo autonomo (Corte conti, Sezione II App. n. 164/1992), nel riflesso che in tali casi si introdurrebbe un elemento nuovo nel giudizio.

Costituisce, pertanto, consolidata giurisprudenza di questa Corte ritenere, in presenza di un interesse qualificato e concreto, l'ammissibilità di un intervento ad adiuvandum dell'azione obbligatoria del P.M. contabile, come nel caso di specie (In terminis, Conti Campania, Sez. giurisdiz., 22/10/2010, n. 2047 C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz., 25/01/2010, n. 94).

L'intervento del Comune di Taormina e di Calatafimi Segesta, amplia il petitum e, pertanto, appare inammissibile per la parte che eccede quanto richiesto dal PM.

Si osserva, infatti, che, con la memoria depositata in data 12 febbraio 2013, il Comune di Taormina avanzava domanda volta ad ottenere la somma di € 1.679.94,00.

Detta richiesta (nell'importo così quantificato) non è stata avanzata dal Procuratore e, pertanto non può trovare ingresso (per l'importo richiesto) in questo giudizio, essendo l'intervento plausibile solo ad adiuvandum, avendo con riferimento al lasso temporale considerato, il Procuratore stimato il danno erariale (per il Comune di Taormina) nella misura di € 965.909,01).

Del pari, si osserva che, con la memoria depositata in data 13 febbraio 2013, il Comune di Segesta-Calatafimi avanzava domanda volta ad ottenere la somma di € 622.874,99.

Detta richiesta (nell'importo così quantificato) non è stata avanzata dal Procuratore e, pertanto non può trovare ingresso (per l'importo richiesto) in questo giudizio, essendo l'intervento plausibile solo ad adiuvandum, avendo con riferimento al lasso temporale considerato il Procuratore stimato il danno erariale (per il Comune di Calatafimi- Segesta) nella misura di € 415.345,08.

7. Sulla prescrizione si osserva che la stessa è generica non contestandosi alcunché.

Sulla prescrizione si osserva che l'eccezione è stata sollevata, quasi quale clausola di stile, genericamente senza indicare quali pretese siano da considerare prescritte e, conseguentemente, va rigettata.

8. Va poi respinta la richiesta di CTU, avendo la Procura ampiamente indicato nell'atto di citazione le poste di danno per le quali viene predicata la restituzione, trattandosi di somme dovute dalla Società stessa alla Regione Siciliana.

Ritiene al riguardo il Collegio, all'esito di uno scrupoloso esame di tutti gli atti versati nel fascicolo processuale, che la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio sia matura per la decisione essendo la vicenda che ne è sottesa chiara in tutti i suoi aspetti per cui non è necessario alcun approfondimento istruttorio pure richiesto (consulenza tecnica).

9.1. Esauriti gli aspetti preliminari di rito e di merito, il Collegio deve darsi carico ora di valutare la sussistenza degli elementi imprescindibili perchè possa predicarsi la responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del T.U. n. 1214 del 1934, della L. n.2440 del 1923 e del T.U. n. 3 del 1957: un danno, economicamente valutabile, prodotto nella sfera

patrimoniale erariale dell'ente pubblico, indefettibile e prioritario presupposto di ogni responsabilità amministrativa; la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta imputabile ai soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni e posta in essere in violazioni di obblighi di servizio, un comportamento doloso o di colpa grave addebitabile a soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio.

9.2. Ritiene questo Giudicante che sussistano nella vicenda, oggetto del giudizio, tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità del convenuto, come ipotizzato nell'atto di citazione.

9.2.1. In primis, si osserva che il danno erariale arrecato è scaturito, come chiaramente indicato nell'atto introduttivo. Con riferimento al primo degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa – quello oggettivo del danno – il Collegio ritiene che siano sufficienti le notazioni innanzi esposte, per evidenziare la piena sussistenza, nel caso all'esame, della lesione di un interesse economico della Regione Siciliana. La Società Novamusa non si è attenuta alle previsioni stabilite nelle convenzioni stipulate con l'Assessorato ai Beni Culturali per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi e per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi nell'ambito dei siti di interesse culturale delle province di Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani, non avendo provveduto a versare le somme riscosse per la vendita dei biglietti e dovute all'Assessorato Regionale ai BB.CC. ed ai vari Comuni ove insistono i siti di interesse culturale dati in concessione.

Le convenzioni per l'affidamento dei servizi aggiuntivi prevedono che le somme introitate dal Concessionario per il servizio di biglietteria saranno dal medesimo versate, al netto delle percentuali del 12% sul ricavato delle vendite, per il 70% alla Regione Siciliana sul capitolo d'entrata n. 1901, entro il 5° giorno del mese successivo a quello della riscossione, e per il 30% in favore del Comune in cui ha sede il sito nel quale si volge il servizio, tramite le rispettive tesorerie.

Nella specie, secondo la prospettazione attorea, per gli introiti della biglietteria, Novamusa non si è attenuta alle previsioni convenzionali, versando in ritardo le somme ovvero defalcando dall'ammontare le somme che la società riteneva essere dovute dalla Regione per interventi effettuati (ciò in assenza del rilascio della prevista autorizzazione dell'Assessorato regionale, giusta nota n. 1887 del 17 novembre 2003) ovvero omettendo completamente di versare le somme dovute.

L'importo del danno è pari alle somme non riversate, come analiticamente ricostruito dalla Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda le somme che Novamusa reputa essere ad essa dovute dalla p.a., per lavori edili effettuati nell'ambito dei siti culturali, somme peraltro di gran lunga inferiori rispetto a quelle di cui è debitrice, le stesse, ha puntualizzato la Procura, non sono opponibili in compensazione nell'ambito del rapporto contabile limitato alla verifica degli obblighi periodici di integrale versamento delle somme riscosse.

In relazione agli inadempimenti di Novamusa per il mancato versamento delle somme riscosse per la vendita dei biglietti, la Procura ha convenuto in giudizio

la società in questione per risarcire il danno erariale (oltre interessi legali dalla data di omissione dei versamenti delle somme riscosse, oltre alla rivalutazione monetaria e spese del giudizio), di :

€ 16.032.328,09 a carico della Regione siciliana;

€ 2.784.522 a carico dei Comuni, così suddiviso :

- Comune di Taormina : € 965.909,01;
- Comune di Siracusa : € 957.224,48;
- Comune di Castelvetro: € 391.992,04;
- Comune di Calatafimi – Segesta : € 415.345,08;
- Comune di Marsala : € 54.051,91.

La società Novamusa, odierna convenuta, non si è attenuta alle previsioni stabilite nella convenzione. La convenzione per l'affidamento dei servizi aggiuntivi prevedeva che le somme introitate dal concessionario dovevano essere versate, al netto delle percentuali, al 70% alla Regione Siciliana e per il 30% al Comune.

9.2.2. Occorre, quindi, passare ad esaminare il secondo degli elementi costitutivi - quello soggettivo - e vagliare la condotta della società convenuta.

Il mancato riversamento delle somme dovute in base alle convenzioni regolarmente stipulate postulano in nuce la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Pervicace è stata, d'altronde, l'azione svolta dall'odierna convenuta per disconoscere o ritardare il pagamento del dovuto.

Né le stesse (somme dovute) possono ritenersi opponibili nell'ambito del rapporto contabile, limitato alla verifica degli obblighi periodici di integrale versamento delle somme riscosse.

Prendendo in considerazione, i gravi inadempimenti della Società Novamusa nei confronti della Regione e dei Comuni indicati, ritiene il Collegio che non possano esservi dubbi in ordine alle sue gravi responsabilità nella presente fattispecie dannosa, come del resto emerge con solare evidenza dalla mera descrizione del succedersi degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vicenda.

Dette conclusioni trovano conferma in una serie di circostanze risultanti in atti.

Per il vero, nessuna delle difese ha, a tal proposito, sollevato eccezioni di sorta, intese ad affermare come esimente la mancanza di una specifica volontà, se non nella misura in cui l'amministrazione avrebbe, anche dal suo canto, palesato lacune e negligenze.

Per concludere, tenuto conto che è indubitabile, oltre che documentalmente provato, che nella fattispecie all'esame Società Novamusa spa non ha adempiuto quanto dovuto in base alle convenzioni stipulate con la Regione Siciliana, ritiene la Sezione che il rapporto di efficienza causale tra il comportamento recato dalla Società stessa, rendendosi inadempiente, e l'evento causativo del danno sia della intensità calcolata dal Procuratore.

Del resto, eventuali pagamenti, di cui viene labialmente proferita menzione, se sussistenti, saranno conteggiati in sede di esecuzione.

10. Tuttavia, nel caso di specie, ritiene il Collegio che Novamusa non abbia contestato il mancato versamento di alcune somme riscosse per il servizio di biglietteria ma l'ammontare indicato dall'Assessorato, e ciò sarebbe, per la convenuta, la logica conseguenza degli

inadempimenti dell'Assessorato (Inadimplendi non est ademplendum).

La società convenuta, al fine di avversare le pretese attoree, ha, infatti, invocato l'applicabilità dell'art. 1227 cc.

Sul punto si osserva, in linea generale, che non v'è dubbio che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, occorra tener conto anche dell'eventuale concorso della p. a. nella produzione dell'evento lesivo del terzo (art. 1227 c. c.) e stabilire quanta parte della spesa sostenuta dalla p. a. sia riferibile al comportamento dell'agente e quant'altra debba essere accollata alla p. a. che ha posto in essere le condizioni precedenti o successive dell'evento lesivo (C. Conti, Sez. riunite, 19/04/1990, n. 662).

Tuttavia, l'eccezione svolta nel caso in specie non pare colga nel segno.

Infatti, che la pretesa di Novamusa appaia fallace risulta, tra l'altro, dalla lettura svolta dal Collegio arbitrale invocato dalla società convenuta.

Nel richiamare quanto evidenziato dal CTU (pag. 79 della predetta relazione), il Collegio arbitrale ha messo in luce che lo stesso Assessorato siciliano, di fronte alla mancata totale consegna dei siti, aveva rilevato l'esigenza di adeguare il pagamento di quanto dovuto da Novamusa all'effettiva occupazione degli spazi, in quanto non era stato possibile ad opera dei concessionari medesimi attivare in tutti i servizi aggiudicati e, nell'ambito dello stesso sito, tutti i servizi.

Di conseguenza, l'Assessorato aveva provveduto a rideterminare il canone fissato in sede di aggiudicazione



delle concessioni tenendo in debita considerazione i siti effettivamente consegnati a Novamusa spa e i soli servizi all'epoca attivati rispetto al complesso dei servizi concessi con i bandi di gara.

Sempre la relazione svolta dal collegio arbitrale, seppur non vincolante, e peraltro la pronuncia non risulta passata in giudicato è ancora opponibile appare confermare la bontà dell'azione svolta dal Procuratore.

E' certo, prosegue il Collegio arbitrale, e di questo ne è convinto quest'Organo adito, che Novamusa era ed è obbligata a versare quanto riscosso per i vari servizi di biglietteria (detratta ovviamente la percentuale spettante secondo le convenzioni e detratto quanto l'Assessorato avesse consentito espressamente di compensare per la realizzazione di opera mancanti), somme certe, liquide ed esigibili a favore dell'Assessorato, e che Novamusa non poteva e non può vantare alcun diritto alla compensazione con eventuali crediti che, per quanto essi possano essere stati elevati, non erano certi, liquidi ed esigibili.

Ciò, del resto, risulta chiaramente dalla lettura della documentazione in atti riversata dalla Procura (tra gli altri, cfr. il DDG 8099 del 17 ottobre 2008 dell'Assessorato regionale dei Beni culturali, ambientali e della Pubblica Istruzione ed ancora DDG 8097 del 17 ottobre 2008 DDG 8212 del 24 novembre 2009; DDG 2167 del 2.9.2010, sempre del medesimo Assessorato), che danno contezza della rideterminazione dei canoni per seguire un criterio più dettagliato, al fine di adeguare il pagamento di quanto dovuto all'effettiva occupazione degli spazi, rivalutando l'incidenza dei servizi aggiuntivi.

11. Infine, un'ultima notazione deve essere fatta in merito alla richiesta formulata di riduzione dell'addebito.

Considerato che l'uso del potere riduttivo previsto dall'articolo 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 venne ammesso in un'epoca in cui la responsabilità amministrativa veniva affermata anche in ipotesi di colpa lieve, ritiene questo Collegio che i presupposti per la riduzione dell'addebito in casi in cui i convenuti nel giudizio dinnanzi alla Corte dei conti rispondono solo per colpa grave, vadano vagliati con particolare attenzione.

Ebbene, da quanto più sopra argomentato emerge con tutta evidenza non solo un comportamento gravemente censurabile della società convenuta ma anche l'assenza di qualsiasi circostanza che potrebbe in un certo modo essere tenuta in considerazione per giustificare l'uso, da parte di questo Giudice, di detto peculiare potere.

In considerazione della palese illegittimità dell'azione all'origine del danno erariale e del comportamento oltremodo trasgressivo delle più elementari regole di buon senso e prudenza imposte dalle convenzioni stipulate, il Collegio non ravvisa i presupposti per la riduzione dell'addebito.

13. In ragione di tutto quanto premesso, va affermata la responsabilità amministrativa di Società Novamusa con conseguente condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana e dei Comuni dell'intero importo del danno erariale (oltre interessi legali dalla data di omissione dei versamenti delle somme riscosse, oltre alla rivalutazione monetaria), di :

€ 16.032.328,09 a carico della Regione siciliana;

€ 2.784.522 a carico dei Comuni, così suddiviso :

- Comune di Taormina : € 965.909,01;
- Comune di Siracusa : € 957.224,48;
- Comune di Castelvetro: € 391.992,04;
- Comune di Calatafimi – Segesta : € 415.345,08;
- Comune di Marsala : € 54.051,91,

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al n. 60644 del Registro di Segreteria, respinta ogni altra ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, condanna Novamusa SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Via Industriale n. 86, al pagamento di:

€ 16.032.328,09 in favore della Regione siciliana;

€ 2.784.522 in favore dei Comuni, così suddiviso:

- Comune di Taormina: € 965.909,01;
- Comune di Siracusa: € 957.224,48;
- Comune di Castelvetro: € 391.992,04;
- Comune di Calatafimi – Segesta : € 415.345,08;
- Comune di Marsala : € 54.051,91,

con rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dalla data di omissione dei versamenti delle somme riscosse. Condanna altresì l'odierna convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello

Stato, che vengono liquidate in € 237,13 (euro duecentotrentasette/13).

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2014.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dr. Guido Petrigni  
Savagnone

F.to Dr.ssa Luciana

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 6 maggio 2014

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele